ATS SARDEGNA – AZIENDA TUTELA SALUTE

ASSL ORISTANO – AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO

Reg. ASSL n° _____ del _____

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D. LGS. 114/1998.

L'anno **duemiladiciannove** addì _____ del mese di _____, presso la sede dell'ASSL di Oristano, Via Carducci n° 35, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n° ____ del **/ /2019**

TRA

la **ATS Sardegna – Azienda Tutela della Salute** (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Sassari, Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume), 07100 Sassari (SS) C.F.: 92005870909 P. IVA: 00935650903, nella persona del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano **Dott. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, appositamente delegato con Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n° 11 del 18/01/2017,

E

la Ditta **"BIOCELIA" di Medde Anna Maria**, con sede legale in **Ghilarza (OR) – Corso Umberto I n° 151,**

C.F. MDDNMR83P59E004L, P. IVA 01188820953, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Oristano al n° REA OR - 137498, il cui esercizio commerciale denominato **"BIOCELIA" di Medde Anna Maria,** è ubicato in Corso Umberto I n° 151 – 09074 – Ghilarza, all'uopo rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Medde Anna Maria, nata a Ghilarza (OR) il 19/09/1983, C.F. MDDNMR83P59E004L,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs. 114/1998.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta **"BIOCELIA" di Medde Anna Maria,** si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASSL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali: D. RAS n° 36167/4 del 10/10/2001, ai sensi del D.M. n° 279/2001 e D.G.R. n° 26/15 del 06/05/2008 e Piano Sanitario Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASSL (Vedi linee guida allegate alla presente Convenzione);
- provvedere alla consegna alla ASSL di residenza dell'assistito, entro il giorno **10** di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASSL, da

presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 – Contratto integrativo/Addendum (Privacy)

La Ditta **"BIOCELIA" di Medde Anna Maria** per tutto quanto attiene alla privacy, assume l'obbligo di compilare e firmare l'Allegato **Addendum al Contratto** dal proprio Rappresentante Legale, in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno dal **25/06/2019** al **24/06/2020**.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera Raccomandata A.R..

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta **"BIOCELIA" di Medde Anna Maria** ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di

effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo Raccomandata A.R., la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso si prevede che la ASSL di Oristano possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con Raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta/Società dell'Art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute

al Foro di Oristano.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta **"BIOCELIA" di Medde Anna Maria,** ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 136/2010, comunica i seguenti dati identificativi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: **Conto corrente bancario: Banco di Sardegna Filiale di Ghilarza IBAN IT78V0101585581000070399687; Numero di Conto 000070399687.**

La persona delegata a operare sullo stesso è la Sig.ra Medde Anna Maria.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ATS	Per la Ditta
Direttore ASSL di Oristano	Il Legale rappresentante
Dott. Mariano Meloni	Anna Maria Medde